

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1604)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
CASTIGLIONE (PSI), relatore alla Commissione	2, 3
COVI (Repubbl.),	3
DI LEMBO (DC)	3
FILETTI (MSI-DN)	2
MASIELLO (PDS)	2
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1604)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale».

Prego il senatore Castiglione di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CASTIGLIONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con questo provvedimento si propone di prorogare ulteriormente il termine per la conclusione delle istruttorie formali rimaste ancora in vita con il vecchio rito. Una proroga era già stata concessa con precedenti provvedimenti fino al 31 dicembre 1993. Però è ancora pendente un certo numero di procedimenti di notevole rilievo, fra cui quello concernente la strage di Ustica, e non è prevedibile che tali procedimenti si concludano il prossimo 31 dicembre. Al tempo stesso, stando alle informazioni che corredano il testo del disegno di legge al nostro esame, vi sono buone probabilità di acquisire ulteriori elementi per concludere positivamente le istruttorie in questione. Per queste ragioni si propone un'ulteriore proroga dei termini relativi a questi procedimenti penali fino al 31 dicembre 1994. Il relatore esprime un parere favorevole su questo disegno di legge che consta di un unico articolo e si augura che anche i colleghi della Commissione possano esprimere la medesima valutazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASIELLO. Come già affermato in precedenza, il Gruppo del PDS ritiene questo provvedimento utile e necessario. Mi sembra che i procedimenti penali istruiti secondo il vecchio codice di procedura penale debbano essere portati a compimento nel rispetto appunto del vecchio rito, perchè se lasciassimo il termine del 31 dicembre 1993 senza approvare alcuna proroga quegli stessi procedimenti dovrebbero tornare al pubblico ministero per essere iniziati da capo, con grande dispendio di energie e di tempo.

Ci dichiariamo quindi favorevoli al disegno di legge in esame.

FILETTI. *Necessitatis causa!* Non possiamo che prorogare questi termini che sono già alla vigilia della loro scadenza. Mi sembra che il provvedimento riguardi circa 170 procedimenti penali istruiti con il

vecchio rito. Non vi è dubbio che il voto sul provvedimento debba essere favorevole.

Tuttavia, non so se questa proroga sarà sufficiente, in quanto un solo anno mi sembra poco. La relazione che accompagna il disegno di legge prevede che sarà sufficiente questo periodo di tempo, ma a me sembra più un auspicio che un'analisi della realtà.

DI LEMBO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana si dichiara favorevole al provvedimento al nostro esame, che è molto importante e necessario, in quanto vi è l'esigenza di una proroga anche ai fini dell'economia processuale. Vi sono procedimenti penali già iniziati di notevole difficoltà istruttoria, che non possono essere ripresi da capo con il nuovo rito.

Abbiamo pertanto interesse a che tali processi si svolgano e vengano condotti a termine. Di conseguenza questa proroga è necessaria e per tale ragione voteremo a favore del provvedimento.

COVI. Signor Presidente, mi sembra sia la terza proroga di questi termini, proroga del resto già prevista al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. E tuttavia non si può che esprimere un voto favorevole su questo provvedimento: basti pensare al dispendio che si è avuto anche sotto il profilo finanziario per l'istruttoria relativa alla strage di Ustica. Ciò testimonia dell'assoluta necessità di prorogare ulteriormente i termini relativi a questi procedimenti penali.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Filetti, ricordo che la relazione di accompagnamento al disegno di legge recita: «La previsione di un'ulteriore proroga di un anno appare sufficiente...». Non si tratta quindi di un auspicio, ma di un affidamento che tali procedimenti possano concludersi entro il prossimo anno.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che la Commissione Affari costituzionali per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Preannuncio che intendo presentare un emendamento aggiuntivo del seguente articolo: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTIGLIONE, *relatore alla Commissione*. Ribadisco la valutazione positiva sul disegno di legge, visto che anche i colleghi si sono espressi favorevolmente in tal senso.

Per quanto riguarda l'emendamento del presidente Riz, considero utile e opportuna l'immediata entrata in vigore del disegno di legge.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non può che essere soddisfatto per questa rapida approvazione del disegno di legge e si dichiara favorevole anche sull'emendamento del presidente Riz.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.
Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 ottobre 1992, n. 411, le parole: «alla data del 31 dicembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 1994».

È approvato.

Do ora lettura del mio emendamento, tendente a inserire il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà articolo 2:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.1

Riz

Lo metto ai voti.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione dell'emendamento, l'articolo unico diviene articolo 1 del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA